



News Letter

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale	1 - 2
Osservatorio Tributario	6 - 8
News	9

Osservatorio Doganale

Nuova normativa sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli: con Regolamento (CE) N. 1216/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, è stata riorganizzata in forma codificata la normativa sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli precedentemente contenuta nel Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993. Tale atto normativo infatti, aveva subito nel corso del tempo una serie di modificazioni sostanziali che, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, ne hanno reso necessaria la rifusione in un unico Regolamento organico. Si ricorda che il Trattato CE prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati nell'Allegato I al trattato stesso. I «prodotti agricoli» coperti dal Regolamento sono appunto quelli compresi in tale allegato. Poiché tuttavia taluni di tali prodotti entrano anche nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato I del trattato, il nuovo regolamento prevede una serie di misure relative a queste ultime, assoggettandole a una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi, nel rispetto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento.

↳ Il Regolamento (CE) N. 1216/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:328:0010:0026:IT:PDF>

Schema di preferenze tariffarie generalizzate dall'1-1-2009 al 31-12-2011, modifiche all'Allegato I: con Regolamento (UE) N. 1236/2009 della Commissione del 10 dicembre 2009, è stato modificato l'Allegato I del Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, al fine di includere nella colonna E di tale Allegato una serie di informazioni relative ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (cd. "SPG+"). Tale regime comporta in particolare la concessione dell'accesso preferenziale ai mercati europei per le merci originarie di paesi in via di sviluppo che applicano determinate norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e del lavoro, di protezione ambientale, di lotta contro la droga e di buon governo.

Si ricorda che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate rappresenta uno degli strumenti principali con cui l'Unione europea assiste i paesi in via di sviluppo nella loro lotta alla riduzione della povertà, aiutandoli a generare reddito mediante il commercio internazionale. Attualmente tale sistema è regolato dal Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, al quale farà seguito - alla scadenza della predetta data - un ulteriore regolamento SPG che consentirà la continuazione dell'applicazione di detto sistema.



Per quanto riguarda l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, esso è contenuto nella decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, modificata dalla decisione 2009/454/CE.

↳ Il Regolamento (UE) N. 1236/2009 della Commissione del 10 dicembre 2009 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:332:0038:0045:IT:PDF>

Regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili per importazioni dalla Bielorussia e dalla Corea del Nord per il 2010 in base al Regolamento (CE) 517/94: con Comunicato Prot. n. 20090097108 del 21 dicembre 2009 il Ministero Sviluppo Economico, DG per la Politica Commerciale internazionale, informa gli operatori che con Regolamento (UE) n. 1258/2009 della Commissione Europea (pubblicato in G.U.U.E. n. L 338 del 19.12.2009), sono state fissate le regole di gestione e ripartizione per il 2010 dei contingenti per le importazioni di tessili da Bielorussia e Corea del Nord.

Le relative domande, in carta semplice o modulo comunitario, vanno presentate al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - D.G. Politica Commerciale Internazionale, Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA - Eur.

I contingenti di cui allegato IV del Reg. (CE) n. 517/94 verranno assegnati dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo servito"). La prima trasmissione, tramite il SIGL (Sistema integrato Gestione Licenze), alla Commissione UE sarà effettuata alle ore 10 del 7 Gennaio 2010.

Gli operatori, sia i "tradizionali" sia i "nuovi", non potranno essere autorizzati ad importare una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedasi gli allegati riportati in calce al comunicato). Detti massimali, tuttavia, non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2010, possono dimostrare (in base alle licenze di importazione concesse loro per il 2009 e restituite con le annotazioni doganali), di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile, nei limiti dei quantitativi disponibili, sarà pari all'ammontare importato nel 2009.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione, per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, a condizione che l'operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione.

Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà superare la data del 31 Dicembre 2010. Esse potranno inoltre essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 Marzo 2011, qualora possa essere dimostrato l'utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il contratto di fornitura della merce, firmato da entrambi i contraenti, in originale o copia autenticata ed una dichiarazione nella quale si affermi che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro della Comunità, per le categorie ed i Paesi interessati, a valere sui contingenti 2010, e che la licenza verrà restituita entro dieci giorni dalla scadenza.

↳ Il Comunicato Prot. n. 20090097108 del 21 dicembre 2009 del Ministero Sviluppo Economico è disponibile al seguente link:

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2009/dicembre_09/com211209.htm

AEO: dal 1° gennaio 2010 nuovi tempi limite per il rilascio/diniego dei certificati: con Comunicazione Prot. n. 176591/RU del 24 dicembre 2009, l'Agenzia delle Dogane informa che a decorrere dal 1° gennaio 2010, entrerà in vigore l'art. 14 sexdecies, p.2 del Reg. CEE 2454/93 e, pertanto, terminerà il periodo transitorio di 24 mesi decorrente dal 1° gennaio 2008 previsto dall'articolo 2 del Reg. CE 1875/06 con il quale si disponeva un tempo limite per il rilascio o diniego di un Certificato AEO di 300 giorni di calendario.

L'Agenzia segnala inoltre che, con Regolamento in corso di pubblicazione, il citato art. 14 sexdecies, par. 2 sarà modificato e il suddetto tempo limite passerà dai previsti 90 giorni di calendario (più eventuali ulteriori 30 giorni di calendario) a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza completa, a 120 giorni di calendario (più eventuali ulteriori 60 giorni di calendario) dalla data di ricezione dell'istanza completa.

La suddetta modifica avrà efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2010.



↳ Il Comunicato Prot. n. 176591/RU del 24 dicembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb00a04c0897c9d/cre-s-20091224-176591.pdf?MOD=AJPERES>

Sicurezza generale dei prodotti, aggiornato il manuale procedurale per i controlli doganali in materia di sicurezza dei prodotti: con nota Prot. 166841/RU del 23.12.2009, l'Agenzia delle Dogane informa di aver concluso l'attività di revisione ed aggiornamento del Manuale procedurale per i controlli doganali, presentato in sede di Conferenza dei servizi, indetta dal Ministero dello sviluppo economico in data 28 ottobre 2009, e che sostituisce il precedente testo, in vigore dal 2005.

La nuova versione del manuale, aggiornata alle ultime modifiche intervenute nella legislazione comunitaria e nazionale e in materia di sicurezza dei prodotti, costituirà uno strumento di indirizzo nella specifica materia per il personale doganale addetto alle verifiche. In esso infatti sarà possibile reperire la normativa di settore, le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli, i riferimenti dell'Autorità competente per la sorveglianza del mercato, alcuni link utili comunitari e nazionali ed i fac-simile da utilizzare per le comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico ed agli operatori.

In calce al manuale figura un utile glossario, compilato a cura del Ministero dello sviluppo economico, in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale. Esso mira a fornire un supporto nella conoscenza e consultazione della documentazione tecnica di conformità, illustrando i termini più ricorrenti in materia di sicurezza dei prodotti, con particolare approfondimento nei settori dei giocattoli e dei prodotti elettrici.

↳ La nota Prot. 166841/RU del 23.12.2009 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb005b4c024af0d/vct-n-20091223-166841.pdf?MOD=AJPERES>

↳ Link diretto al Manuale:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb005c4c025105e/20091224-Manuale%20sicurezza%20prodotti.pdf?MOD=AJPERES>

Fase 2 del Sistema di Controllo all'Esportazione ECS, operazioni iniziate dal 1 luglio 2009 - procedura di "Follow-up" di cui agli artt. 796 quinquies bis e 796 sexies del Reg. CEE 2454/93: con Nota Prot. 166840/RU del 16 dicembre 2009 e connesso comunicato stampa Prot. 174038/RU del 18 dicembre 2009, l'Agenzia delle Dogane, nel fare seguito alla nota prot. 88970 del 30 giugno 2006 (con cui erano state fornite istruzioni in merito alle nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed sull'avvio della seconda fase dell'Export Control System - ECS, a partire dal 1° luglio 2009), fornisce ulteriori indicazioni in merito alla cd. procedura di "follow-up" (cioè di richiesta del dato relativo all'uscita della merce dal territorio comunitario) prevista dagli art. 796 quinquies bis e art. 796 sexies del reg. CEE 2454/93 (DAC) e regolata dal par. 6, della nota del giugno 2006.

La finalità perseguita dalla procedura in questione è quella di chiudere le operazioni relative a merce effettivamente uscita dal territorio comunitario, ma non regolarmente appurata dall'ufficio di uscita o di annullare quelle dichiarazioni per cui non è dimostrata l'uscita della merce.

I nuovi chiarimenti, resi necessari a seguito di alcuni quesiti posti sia dagli uffici doganali che dagli operatori economici, precisano in particolare che una volta decorso del termine di 90 gg. dalla data di svincolo delle merci per l'uscita della merce dal territorio comunitario (previsto dall'art. 792 ter delle DAC), l'operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di "esportazione scaduta" (stato visibile nel sistema per i soli uffici doganali e non per gli operatori economici). Lo stato in oggetto ha il mero scopo di segnalare agli uffici stessi che da tale momento deve essere attivata la procedura di ricerca del dato sull'uscita delle merci che qui di seguito viene illustrata.

L'ufficio di *esportazione* prima ancora di attivare la procedura di "follow-up" interpella l'esportatore e il dichiarante per richiedere notizie sull'operazione. In tale fase, vanno richieste sono informazioni relative alla data di uscita ed all'ufficio di uscita (ciò in quanto l'operazione si potrebbe essere perfezionata presso un ufficio doganale di uscita diverso da quello dichiarato). Qualora, in tale occasione, l'esportatore o il dichiarante comunicano la mancata uscita della merce dal territorio doganale della Comunità l'ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di "follow-up".



Nel caso in cui, invece, l'esportatore o il dichiarante comunichino i dati di cui sopra, l'ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all'ufficio di uscita comunicato dall'operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento.

L'ufficio di uscita entro 10 giorni deve dare esito alla richiesta dell'ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l'operazione oppure comunicandone l'impossibilità con l'apposita funzionalità del sistema ECS.

Allo scadere dei 10 giorni se tale ufficio non conferma l'uscita della merce, l'ufficio di esportazione richiede per iscritto all'esportatore e al dichiarante, immediatamente le prove alternative, stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni).

La nuova nota ricorda inoltre che ai sensi del punto 6 della nota prot. 88970 del 30.6.2006, le prove alternative da esibire sono costituite:

a) dalla prova del pagamento oppure dalla fattura di vendita, unitamente a:

b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure di un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

A seguito dell'esibizione delle prove alternative che diano evidenza dell'uscita della merce, la dogana di esportazione procede alla chiusura amministrativa dell'operazione. Qualora, invece, l'esportatore o dichiarante comunichino che la merce non è uscita o le prove non diano evidenza dell'uscita della merce, l'ufficio di esportazione procede all'annullamento della dichiarazione, il quale deve essere sempre comunicato sia all'esportatore che al dichiarante nonché all'ufficio di uscita dichiarato.

Nel caso in cui l'esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dalla dogana e non forniscano le prove alternative, questa provvederà a inviare all'esportatore e al dichiarante un sollecito scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indicando un termine entro cui esibire le prove alternative ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà conseguentemente annullata.

Il regolamento comunitario prevede che l'intero procedimento duri 150 giorni dalla data di svincolo della merce per l'esportazione, salvo proroghe per esigenze istruttorie dell'ufficio o dell'operatore stesso.

Gli uffici di esportazione vengono invitati ad attivare la procedura di "follow-up" non appena

l'operazione assume lo stato di "esportazione scaduta" ed a seguire le tempistiche del procedimento indicato, al fine di pervenire ad una conclusione del procedimento in tempi ragionevoli. Ciò al fine di evitare che una data operazione si prolunghi nello stato di "esportazione scaduta" per un tempo eccessivo, soprattutto nel caso in cui l'operatore non ha esibito, neanche dietro sollecito, alcuna prova dell'uscita delle merci.

Il procedimento si concluderà quindi con la chiusura amministrativa o con l'annullamento della dichiarazione doganale, a meno che non intervenga, nel corso del procedimento stesso, la regolare chiusura dell'operazione da parte dell'ufficio di uscita.

Infine, l'Agenzia delle Dogane precisa che la procedura di "follow-up" può essere attivata dall'ufficio di esportazione anche su iniziativa dell'esportatore o del dichiarante. In tal caso, l'operatore nel richiedere l'attivazione della procedura all'ufficio di esportazione, comunicherà i dati relativi alla data dell'uscita e alla dogana di effettiva uscita della merce.

L'ufficio di esportazione che può attivare la procedura di "follow-up", sia d'iniziativa che su richiesta dell'operatore, deve essere solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l'MRN relativo all'operazione.

→ La Nota Prot. 166840/RU del 16 dicembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb51aa4a24f76a5/gtr-n-20091216-166840-ECS%20fase2.pdf?MOD=AJPERES>

→ Comunicato stampa Prot. 174038/RU del 18 dicembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb51ab4a24fcb94/cre-s-20091218-174038.pdf?MOD=AJPERES>

Fase 1 ECS (Export Control System), disposizioni sulla chiusura dei movimenti scaduti e ancora inappurati: con Nota Prot. 169792/RU del 23.12.2009 ed il connesso comunicato stampa Prot. n. 176592 / RU del 24 dicembre 2009, l'Agenzia delle Dogane integra le istruzioni fornite con la nota prot. 67980 del 2009 (indirizzata alle sole Direzioni Regionali ed Uffici delle Dogane), con cui era stato dato avvio alla procedura di chiusura dei movimenti aperti dell'ECS Fase1 che ha inizialmente interessato i soli uffici di uscita. In tale contesto, era stato comunicato che si sarebbe successivamente



proceduto all'avvio della seconda fase del medesimo procedimento, la quale prevede la chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione per quegli MRN che gli uffici di uscita interessati nella prima fase non hanno potuto chiudere per mancanza delle necessarie informazioni.

Con la nota in oggetto, si dettano per l'appunto gli adempimenti degli uffici di esportazione per l'attivazione della chiusura amministrativa degli MRN scaduti o dell'eventuale procedura di cancellazione della dichiarazione doganale, relativamente ai movimenti scaduti dell'ECS Fase1, cioè quelli iniziati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2009.

Per le operazioni iniziate a partire dal 1° luglio 2009 (e quindi rientranti nell'ECS Fase2) a tutt'oggi già scadute (90 giorni dallo svincolo della merce), deve essere attivata la procedura di "follow-up" di cui al punto 6 della nota 88970 del 30.6.2009 e della nota prot. 166840 del 16 dicembre 2009 (vedasi la news precedente).

Gli Uffici di esportazione hanno a disposizione nell'applicazione AES la funzionalità "lista MRN in scadenza/scaduti" che consente di ottenere le liste, suddivise per anno (dal 2007, data di inizio dell'ECS Fase1), dei "movimenti scaduti" di propria competenza. In caso di assenza di "movimenti scaduti" in un determinato anno la suddetta funzionalità non produrrà la relativa lista.

La nuova nota evidenzia che le liste degli MRN scaduti non saranno inviate dalla Direzione Centrale, essendo già presenti nell'applicazione AES. In ciascuna lista per ogni MRN scaduto sono indicate anche le informazioni relative alla casella 2 (esportatore) e alla casella 14 (dichiarante) del DAU. Tali informazioni consentono all'ufficio di esportazione di contattare l'esportatore ed il dichiarante e richiedere le prove alternative indicate al punto 2.1.1.1. della nota prot. 67980 del 14.5.2009, nonché nel comunicato stampa del 14 maggio 2009.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.

↳ Nota Prot. 169792/RU del 23.12.2009 dell'Agenzia delle Dogane:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb00bd4c0c686e4/gtr-n-20091223-169792.pdf?MOD=AJPERES>

↳ comunicato stampa Prot. n. 176592 / RU del 24 dicembre 2009:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb00be4c0c71faf/cre-s-20091224-176592.pdf?MOD=AJPERES>

Dichiarazione sull'imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza e integrità professionale dell'operato dei Laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane:

con Determinazione del Direttore Centrale per l'analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici Prot. n. 169879/P del 16/12/2009, l'Agenzia delle Dogane ha approvato la dichiarazione sull'imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza e integrità professionale dell'operato dei Laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane, la quale intende orientare i laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane a criteri di imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza ed integrità professionale, sia per quanto riguarda le attività istituzionali di controllo che per i servizi offerti sul mercato. Tali aspetti verranno monitorati in corso di audit interno (cui sono soggetti tutti gli uffici dell'Agenzia delle Dogane), insieme alla regolarità amministrativa e contabile ed agli aspetti di deontologia professionale (il personale dell'Agenzia con il profilo professionale di Chimico è abilitato e iscritto all'Albo professionale e, come tale, assicura l'osservanza del Codice Deontologico per l'esercizio della professione di Chimico).

Il personale dell'Agenzia è inoltre soggetto a verifiche ispettive, finalizzate all'accertamento del mancato svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Viene introdotto l'obbligo per il personale dei laboratori chimici di non utilizzazione a fini privati delle informazioni ed i risultati di prova di cui dispone per ragioni di ufficio.

Le analisi eseguite a titolo istituzionale, riferite a campioni inviati dagli Uffici delle Dogane o da altre Amministrazioni che si avvalgono a tal fine dei laboratori chimici delle Dogane, vanno inoltre effettuate su campioni prelevati nell'esercizio dell'attività di controllo da personale non appartenente al laboratorio e codificati con la dicitura "ASI istituzionali".

Le analisi eseguite nell'ambito dei servizi offerti sul mercato vengono effettuate su campioni, codificati con la dicitura "ASI altri", consegnati in laboratorio direttamente dai clienti. Il relativo rapporto di prova emesso deve riguardare il solo campione presentato all'analisi e non è in nessun caso da riferirsi all'intera partita di merce da cui proviene; tanto meno l'esito di analisi può essere utilizzato ai fini istituzionali.

I campioni non possono infine essere sottoposti contemporaneamente ad analisi di tipo istituzionale e ad analisi su richiesta del cliente privato.



→ La Determinazione Prot. n. 169879/P del 16/12/2009, dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb5087498679b9e/amlc-d-20091216-169879.pdf?MOD=AJPERES>

Decorrenza dei termini per la presentazione dei dati delle contabilità in forma esclusivamente telematica:

con Determinazione Direttoriale Prot. 170631/RU del 23 dicembre 2009, l'Agenzia delle Dogane, facendo seguito alla Determinazione Direttoriale n. 12695 del 28 gennaio 2009, a sua volta di integrazione e modifica delle Determinazioni Direttoriali n. 25499 del 26 settembre 2008 e n. 1495 del 26 settembre 2007 (concernente tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, tra l'altro, degli operatori, qualificati come depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra), l'Agenzia delle Dogane fissa al 1° settembre 2010 la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità, relativi all'anno 2009, degli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009. Lo stesso termine vale per l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra, è differita al 1° settembre 2010.

→ La Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane Prot. 170631 / RU del 23 dicembre 2009 è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb5087498679b9e/amlc-d-20091216-169879.pdf?MOD=AJPERES>

Osservatorio
Tributario

Rideterminazione e aggiornamento delle modalità tecniche di accertamento e di

contabilizzazione dell'accisa sulla birra: con la Determinazione direttoriale Prot. 176043/RU del 23 dicembre 2009, l'Agenzia delle Dogane, ravvisata l'opportunità di prevedere una specifica disciplina per gli impianti di fabbricazione della birra dotati di caratteristiche tecnologiche avanzate, affinché questi ultimi garantiscano uno standard organizzativo elevato, detta una serie di disposizioni semplificate ai fini dell'accertamento fiscale del prodotto.

Ai sensi della determinazione in oggetto è considerato impianto ad elevata automazione lo stabilimento di produzione di birra che assicura, per ogni lotto di produzione, la rilevazione continua e in automatico dei seguenti dati:

- a) materie prime passate in lavorazione;
- b) volume della birra presente nei serbatoi del prodotto finito subito prima della fase del condizionamento;
- c) conteggio delle confezioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n.153 e calcolo del volume della birra in entrata nel magazzino fiscale;
- d) volume della birra sfusa avviata ad altro stabilimento di condizionamento.

L'articolo 4 in particolare, stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione alle semplificazioni di accertamento e contabilizzazione della birra di cui alla determinazione in oggetto, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente effettua la verifica tecnica ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 153/2001. In fase di verifica i funzionari dell'Agenzia addetti al controllo provvedono, in particolare, al suggellamento della linea di trasferimento del mosto dalla caldaia di cottura ai tini di fermentazione e degli strumenti di misura di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. a). L'intero procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito. Nel caso in cui l'istanza è presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto 5 ministeriale 153/2001, il termine per la conclusione del procedimento è di 120 gg.

In caso di esito positivo, viene rilasciata apposita autorizzazione all'applicazione delle modalità tecniche di accertamento di cui alla determinazione in commento.

A favore del depositario di una fabbrica di birra ad elevata automazione autorizzato, vigono una serie di esclusioni dagli oneri di cui al decreto ministeriale 153/2001, e precisamente:



a) dall'installazione a fini fiscali di misuratori dei semilavorati (mosto) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto;

b) dall'installazione di misuratori del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione di cui all'articolo 3, comma 4;

c) dalla tenuta del registro di carico e scarico dei semilavorati (mosto) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); continua tuttavia ad essere tenuto il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) relativamente alla birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito;

d) dalla tenuta dell'inventario fisico dei semilavorati di cui all'articolo 7, comma 4, fermo restando l'inventario dei semilavorati ai sensi dell'art. 18, comma 2, effettuato con la cadenza prevista al successivo comma 2 dell'articolo 2 della determinazione in oggetto;

e) dal comma 3 dell'articolo 9, riguardante le variazioni degli orari delle cotte;

f) dal comma 4 dell'articolo 9, riguardante le variazioni dei giorni e degli orari delle operazioni di condizionamento;

g) dal comma 6 dell'articolo 9, riguardante la tenuta del registro annuale delle lavorazioni.

Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto ministeriale 153/2001 sono effettuati inoltre con cadenza annuale. Per tutto il resto, ai depositari autorizzati degli impianti ad elevata automazione continua ad applicarsi la disciplina generale di cui al decreto ministeriale 153/2001.

Alle semplificazioni di accertamento e contabilizzazione della birra di cui alla determinazione in oggetto, si accede mediante istanza del depositario autorizzato e previo esito positivo della specifica verifica tecnica di cui al successivo articolo 4 della determinazione stessa. La relativa istanza va presentata dal rappresentante legale della ditta presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'impianto (per gli impianti di nuova attivazione, l'istanza può essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 153/2001), accompagnata dalla seguente documentazione:

a) descrizione tecnica dei sistemi automatici di misurazione delle materie prime messe in lavorazione e del volume della birra presente nei serbatoi subito prima della fase del condizionamento, nonché di quelli di conteggio degli imballaggi e di calcolo del volume della birra in entrata al magazzino fiscale, sottoscritta da professionista abilitato;

b) certificazione metrologica per ogni singolo strumento di misura utilizzato nei sistemi di cui alla lettera a), che ne attesti i parametri di

funzionamento e la non azzerabilità, emessa da ente certificatore riconosciuto o dalla ditta costruttrice;

c) schema tecnico dell'impianto di produzione e planimetria della fabbrica con l'indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche degli strumenti di misura di cui alla lettera b), sottoscritti da professionista abilitato;

d) specifiche tecniche dei sistemi automatici di cui alla lettera a) e schema tecnico del loro interfacciamento con il sistema informatico utilizzato dal depositario, sottoscritti da professionista abilitato;

e) specifiche tecniche del sistema informatico utilizzato, con particolare riferimento alle procedure di rilevazione, elaborazione, conservazione e back up dei dati di cui all'articolo 1, sottoscritte da professionista abilitato.

L'istanza contiene l'impegno del depositario autorizzato a registrare e conservare i dati di cui all'articolo 1 della determinazione, su supporto informatico ed a renderli disponibili all'Agenzia delle dogane per i controlli previsti dall'articolo 17 del decreto ministeriale 153/2001 per un periodo di cinque anni.

L'autorizzazione, una volta concessa, può essere revocata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, al venir meno anche di una sola delle condizioni essenziali che ne hanno determinato il rilascio.

In caso di esito negativo dell'istanza di autorizzazione o di revoca della stessa, si applicano le modalità tecniche di accertamento stabilite nel decreto ministeriale 153/2001.

↳ La Determinazione direttoriale Prot. 176043/RU del 23 dicembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb00bc4c0b2703b/gtr-d-20091223-176043.pdf?MOD=AJPERES>

Applicazione del regime impositivo sull'alcole etilico utilizzato per la produzione di medicinali e di profumeria alcolici e cosmetici: con Circolare 24/D del 24 dicembre 2009 (Prot. 176179/R.U.), l'Agenzia delle Dogane fornisce una serie di risposte alle richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del d.Lgs n. 504/95 (Testo Unico Accise - TUA), ed in particolare a quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo, in merito alla licenza di deposito ed alla tenuta dei registri di carico e scarico per i medicinali prodotti con alcole e per



la profumeria alcolica prodotta con alcole denaturato, alla luce anche di quanto prescritto a suo tempo dal Telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane - Direzione Centrale Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi Prot. 7810 del 19.12.1996.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3 del TUA, l'alcole impiegato nelle suddette destinazioni è esente dall'accisa, secondo le prescrizioni del D.M. 9 luglio 1996 n. 524. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo del D.M. 25.03.1996, n. 210 come modificato con D.M. 16.05.1997, n. 148, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise ai fini della circolazione.

L'operatore che detiene alcole o prodotti alcolici da impiegarsi nella fabbricazione di medicinali prevista dall'art. 27, comma 3, lettera d) del TUA, è tenuto a denunciare la propria attività e a munirsi della licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici in usi esenti, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 9 luglio 1996 n. 524; per quanto riguarda le registrazioni contabili e la circolazione di tali prodotti, lo stesso si attiene a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del medesimo Decreto. 3 Non è richiesta la licenza fiscale di esercizio prevista dall'art. 29, comma 4, TUA. In relazione alla sola detenzione per fini commerciali di prodotti finiti medicinali, si chiarisce che la stessa non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise; analogamente, anche la detenzione di prodotti alcolici impiegati direttamente sul corpo umano, consistenti in diluizioni di alcole etilico realizzate secondo formulazioni previste da farmacopee della U.E., nel caso in cui gli stessi sono dei prodotti finiti classificati quali medicinali, non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise.

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali connessi alla detenzione e circolazione dei prodotti di profumeria alcolica ottenuti con alcol denaturato con denaturante speciale, dopo aver premesso che l'art 2 del D.M. 9 luglio 1996, n. 524 (impiego di alcole denaturato con denaturante speciale) ed in particolare il comma 8, si riferisce all'intera disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche e non solo agli operatori che ricevono alcole etilico denaturato per la fabbricazione di prodotti cosmetici, l'Agenzia chiarisce che il suddetto art. 2, comma 8, alla lettera e), prescrive per l'attività di deposito l'obbligo della denuncia all'Ufficio delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico per i prodotti di profumeria alcolica fabbricati con alcole denaturato con denaturanti speciali, solo per i prodotti sfusi ed intermedi, per qualsiasi quantitativo degli stessi. Sono esclusi quindi da tale obbligo i depositi dei

medesimi prodotti condizionati per qualsiasi quantitativo. Il limite di 8.000 litri anidri (oltre il quale occorre tenere il registro di carico e scarico fissato dall'art. 29, comma 4, TUA), si riferisce infatti alla profumeria alcolica condizionata, fabbricata con alcol non denaturato.

La suddetta esclusione vale anche nel caso in cui sui prodotti in trattazione, acquistati per fini commerciali si effettuano solo piccole lavorazioni, limitatamente all'aspetto esteriore della confezione, non incidenti sulla sostanza dei prodotti né sulla confezione dei medesimi. L'acquisto e la detenzione per fini commerciali, da parte dei fabbricanti di prodotti di profumeria alcolica condizionati ottenuti con alcole denaturato con denaturanti speciali, dei medesimi prodotti fabbricati da altri produttori, sui quali non viene effettuata alcuna lavorazione, non è soggetta ad alcun adempimento contabile relativo alla normativa accise; se tali prodotti sono invece acquistati allo stato sfuso devono essere presi in carico sul registro prescritto dall'art. 2, comma 8, del D.M. 524/96. 3 - Adempimenti fiscali per gli acquirenti intracomunitari e per gli importatori di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcole denaturato con denaturante speciale.

In considerazione di quanto dispone l'art. 2, comma 10, del D.M. 9 luglio 1996 n. 524 (secondo cui l'alcol contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma), l'acquirente intracomunitario di prodotti finiti di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcole denaturato, non deve essere qualificato come "Operatore Registrato", non deve essere in possesso di alcuna dichiarazione rilasciata dal paese di provenienza che attesti la formula di denaturazione né è tenuto ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise. Per quanto concerne i medesimi prodotti provenienti da paesi extra-U.E., ai fini del riconoscimento della regolarità della denaturazione dell'alcole contenuto occorre attenersi a quanto prescritto dall'art. 2, comma 9, del D.M. 524/96. Non sono previsti adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise per la detenzione per fini commerciali degli stessi. Ai sensi del medesimo art. 2, comma 9, nel caso in cui dagli accertamenti prescritti emergesse che l'alcol contenuto nei prodotti in trattazione non fosse regolarmente denaturato, qualora non sia più possibile la rimessa a norma, sullo stesso è dovuta l'accisa.

↳ La Circolare 24/D del 24 dicembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb006a4c0330db2/circ24d.pdf?MOD=AJPERES>



News

Trattato di Lisbona, dal 1° dicembre 2009 viene posta fine alla distinzione tra “Comunità europea” ed “Unione europea”:

quest'ultima denominazione sostituirà una volta per tutte la prima, con il superamento della “struttura a tre pilastri” nata con il Trattato di Maastricht, dato che la UE acquisisce finalmente personalità giuridica di diritto internazionale.

Il Trattato di Lisbona, approvato in ultimo dalla Repubblica Ceca il 3 novembre 2009, è entrato in vigore esattamente dopo un mese dall'ultima ratifica. Esso modifica i due Trattati fondamentali sui quali si è basato il funzionamento dell'UE fino ad oggi, e cioè il Trattato sull'Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità europea (TUE), quest'ultimo rinominato “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (TFUE).

Accanto al Trattato di Lisbona, non deve dimenticarsi anche l'entrata in vigore della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” (GUUE n. C 364/17 del 18 dicembre 2000), proclamata solennemente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, la quale assume un valore giuridico vincolante, essendo esplicitamente richiamata da un articolo del Trattato di Lisbona.

Sul prossimo numero del Doganalista verrà dedicato un approfondimento a questo tema e su cosa cambia per le dogane.